



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ATTO N. 59 DEL 28/05/2020

OGGETTO: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. MISURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE A FAVORE DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34.

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 11:28 nella Sala delle adunanze posta presso il domicilio del Sindaco, in modalità di videoconferenza, si è riunita

LA GIUNTA MUNICIPALE

convocata nelle forma di legge con l'intervento:

| | | |
|-------------------|--------------------------|----------|
| BENEDETTI MARCO | Sindaco | Presente |
| LUCENTINI LAURA | Vice Sindaco e Assessore | Presente |
| BRAVI BARBARA | Assessore | Presente |
| ARRABITO GIUSEPPE | Assessore | Presente |
| FALCIONI UMBERTO | Assessore | Presente |
| ANGELINI DANIELE | Assessore | Presente |

Presenti: 6

Assenti: 0

Presiede il Sig. Dr. Marco Benedetti , nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Noemi Spagna Musso.

Deliberazione n. 59 del 28/05/2020

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti *in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visti i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica che dispongono, tra l'altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale;

Visto il D.L. 16 marzo 2020 n. 18 – art 73- con il quale si dispone che durante il periodo di vigenza delle disposizioni emergenziali i Consigli comunali e le giunte possano riunirsi esclusivamente in videoconferenza;

Vista la disposizione sindacale prot. 8043 del 18/03/2020;

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

- a) il Sindaco e il Segretario Generale sono contemporaneamente collegati in videoconferenza dalla propria abitazione;
- b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale;
- c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l'articolo 3 che prevede tra l'altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 e l'Ordinanza del presidente della Regione Lazio n. 41/2020 che hanno consentito, tra l'altro, la riapertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, sospese con precedenti provvedimenti governativi e regionali, a decorrere dal 18 maggio 2020;

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 128 del 19 maggio 2020;

VISTO in particolare l' Art.181 del D.L. 34/2020 rubricato “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio” che dispone:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.mentana.gov.it/home/> .
L'accesso agli atti viene garantito a norma di Legge.”

Deliberazione n. 59 del 28/05/2020

“1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.”

VISTO l'art. 264 del D.L. 19/05/2020 n. 34 rubricato “*Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19*”, che si riporta di seguito per estratto:

1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:

a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

...

2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso:

a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.mentana.gov.it/home/>.
L'accesso agli atti viene garantito a norma di Legge.”

Deliberazione n. 59 del 28/05/2020

- 1) il comma 1 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)";
- 2) all'articolo 75 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)";
- 3) all'articolo 76, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.";
- b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche:
- 1) al comma 2 le parole "salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71,";

CONSIDERATO che le disposizioni in argomento, chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, hanno la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese in conseguenza dell'emergenza da COVID 19 e che a decorrere dal 18 maggio u.s. – con l'entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s. – hanno potuto riaprire, nonché di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo nel succitato DPCM;

DATO ATTO che le disposizioni in argomento introducono deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dai Comuni e sono pertanto di immediata applicazione, ferme restando le disposizioni del Codice della Strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi;

DATO ATTO altresì che, nelle condizioni eccezionali generate dall'emergenza sanitaria COVID-19, è intenzione dell'Amministrazione Comunale agevolare, in linea con quanto previsto dal suddetto art.181 del D.L. n. 34/2020, la ripresa delle attività commerciali sospese sulla base dei provvedimenti governativi succitati nel periodo dal 12 marzo al 17 maggio 2020 introducendo misure organizzative finalizzate a semplificare i procedimenti autorizzativi per l'occupazione del suolo pubblico;

VISTA la nota ANCI prot. n. 41/VSG/sd recante indirizzi in merito alla corretta applicazione dell'art. 181 D.L. n. 34 /2020 c.d. "Decreto Rilancio";

RITENUTO pertanto, alla luce del combinato disposto degli artt. 181 e 264 commi 1 e 2, adottare in questo periodo di eccezionalità e fino al 31 Ottobre 2020 uno speciale regime autorizzatorio per l'occupazione del suolo pubblico da parte delle attività produttive ricadenti nelle fattispecie individuate dall'art. 5 della legge n. 287/1991 e conseguentemente adottare a tal fine sulla base dello schema di modulistica semplificata proposta nella Nota d'indirizzo ANCI già citata, un modello di domanda elaborato *ad hoc*, che si allega al presente atto (**Allegato B**);

Ritenuto altresì necessario fornire agli Uffici Comunali interessati indicazioni operative circa gli aspetti procedurali e sostanziali nella gestione del procedimento;

Visto l'art. 48 del T.U. degli Enti locali, D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000);

Pareri in originale che si allegano al presente atto contraddistinti con la lettera "A";

Con voti unanimi;

DELIBERA

le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.mentana.gov.it/home/>.
L'accesso agli atti viene garantito a norma di Legge."

Deliberazione n. 59 del 28/05/2020

Di adottare, in applicazione del combinato disposto degli artt. 181 e 264 commi 1 e 2 del “D.L. Rilancio”, durante il periodo di eccezionalità, dal 01 Maggio 2020 al 31 Ottobre 2020, uno speciale regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico da parte delle attività produttive ricadenti nelle fattispecie individuate dall’art. 5 della legge n. 287/1991 e conseguentemente adottare sulla base dello schema di modulistica semplificata, proposta nella Nota d’indirizzo ANCI già citata nelle premesse, il modello di domanda, elaborato *ad hoc*, che si allega al presente atto (**Allegato B**);

Di stabilire per quanto attiene agli **aspetti procedurali**:

- 1) la domanda semplificata di occupazione di suolo pubblico presentata mediante l’utilizzo del modello (**Allegato B**) deve essere inviata al SUAP del Comune di Mentana tramite mail ordinaria all’indirizzo protocollo@mentana.gov.it o mediante PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.mentana.rm.it, allegando planimetria e copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante del Pubblico Esercizio;
- 2) l’istanza è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi da parte del SUAP entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa, previo parere favorevole del Settore Polizia Locale;
- 3) alle domande non si applica l’imposta di bollo né i diritti di segreteria e/o istruttoria;
- 4) l’autorizzazione rilasciata dal SUAP dovrà essere trasmessa all’istante, nonché contestualmente al Settore Polizia Locale, al Settore Assetto del territorio, all’Ufficio Entrate ognuno per gli adempimenti e i controlli di propria competenza;
- 5) l’autorizzazione ha validità temporale massima fino al 31 Ottobre 2020 così come indicato nel D.L. n. 34/2020, salvi i poteri di revoca, annullamento, sospensione riconosciuti all’Amministrazione Comunale dalla normativa vigente;

Di stabilire per quanto attiene **aspetti sostanziali**:

- 1) l’occupazione potrà essere richiesta relativamente a:
 - lo spazio antistante il locale in cui si esercita l’attività;
 - lo spazio fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e prospiciente l’attività economica;
 - lo spazio, in posizione diversa rispetto all’area fronteggiante la sede dell’esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso.
- 2) la superficie massima che può essere autorizzata viene determinata come segue:
 - mq 60,00 per Pubblici Esercizi tipologia “Bar, Pub, Gelaterie”;
 - mq 90,00 per Pubblici Esercizi tipologia “Ristoranti” ;
- 3) nell’autorizzazione potranno essere fornite prescrizioni generali o particolari, fermi restando gli obblighi di sicurezza igienica, di sanificazione e di distanziamento sociale previsti dalla vigente normativa;

Di stabilire che resta ferma la possibilità per gli organi di vigilanza e controllo, di prescrivere immediati adeguamenti e riduzioni delle aree occupate, ove questi ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza e, in caso di inottemperanza, di revocare l’Autorizzazione rilasciata;

Di dare atto che la presente Deliberazione, assunta in ottemperanza all’art.181 del D.L. n. 34/2020, recante disposizioni di natura organizzativa con la finalità di semplificare il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico non comporta direttamente effetti sul bilancio comunale;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.mentana.gov.it/home/> .
L’accesso agli atti viene garantito a norma di Legge.”

Deliberazione n. 59 del 28/05/2020

Di trasmettere il presente atto deliberativo a: Settore Servizi alla Persona-Ufficio SUAP, Settore Polizia Locale, Settore Assetto del Territorio, Settore Entrate ognuno per i provvedimenti di propria competenza;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.mentana.gov.it/home/> .
L'accesso agli atti viene garantito a norma di Legge.”

Deliberazione n. 59 del 28/05/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dr. Marco Benedetti

Segretario Generale
Dott.ssa Noemi Spagna Musso

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.mentana.gov.it/home/> .
L'accesso agli atti viene garantito a norma di Legge.”